

ALLEGATO 2

PRIMA INDIVIDUAZIONE DELLE VARIANTI STRUTTURALI NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE O A PREAVVISO SCRITTO

Art. 7, comma 3, lett. b) della L.R. n. 5/2010

Per le Zone 1, 2, e 3 ad alta, media e bassa sismicità, ai sensi del comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 27 gennaio 2010 n. 5, alle varianti non sostanziali di cui al comma 3, lett. b), non si applicano le disposizioni della suddetta legge e non sono soggette né alla preventiva autorizzazione, di cui all'art. 8, né al preavviso scritto con contestuale deposito, di cui all'art. 10.

Più specificatamente, costituiscono varianti strutturali non sostanziali per le quali non è richiesto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 ovvero il preavviso di cui all'art. 10, qualora gli interventi ricadano nelle categorie seguenti:

1. Qualsiasi intervento che, in riferimento al progetto originario, presenti contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

- a) quantità ed estensione limitate;
- b) effetti trascurabili sulle entità dei carichi agenti, sulla loro distribuzione e sul volume significativo del terreno di fondazione;
- c) trascurabile influenza sulla tipologia dei materiali impiegati e sulle loro caratteristiche di resistenza;
- d) trascurabili effetti sulle rigidezze e resistenze degli elementi strutturali;
- e) mantenimento della classe d'uso originaria.

2. Tolleranze di cantiere.

Gli interventi ricadenti nelle suddette categorie e ricompresi negli elenchi seguenti:

- dovranno essere dichiarati nelle schede a corredo dei documenti allegati ai titoli abilitativi presentati all'Amministrazione comunale competente per territorio;
- dovranno essere progettati ed eseguiti nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia sismica.

Si precisa altresì che tutte le varianti non sostanziali devono essere predisposte prima della loro esecuzione e tenute in cantiere; in ogni caso devono essere trasmesse, prima della fine dei lavori, in carta semplice, ai competenti uffici della Provincia ed al Collaudatore, a firma del Progettista e del Direttore dei Lavori, al fine di agevolare la redazione del Certificato di Rispondenza da parte del Collaudatore.

Nel dettaglio, si considerano rientranti nella Categoria 1:

1.1. modifiche ad elementi non strutturali che non comportino aumento di carico come definito al punto precedente quali:

- limitate variazioni sui tramezzi che non modifica il comportamento deformativo di insieme della struttura;
- tamponature di telai che non alterino la rigidezza del telaio;
- variazioni delle finiture portate che non aumentino la massa di solaio;

- mancata esecuzione di interventi previsti nel progetto depositato o autorizzato, che non creino una diminuzione del grado di sicurezza strutturale rispetto al progetto originale;
- installazione o sostituzione di scala d'arredamento in legno o metallo senza interventi sulle strutture, di larghezza ≤ 1 m;
- riposizionamento della costruzione nell'area di pertinenza qualora non variano le condizioni di stabilità dei terreni, lo spettro di risposta elastico e le interferenze con le costruzioni contigue.

1.2. Riparazioni localizzate e chiusura di nicchie nelle murature, aventi lo scopo di ripristinare l'originale rigidezza e resistenza, con interventi quali risarcitura con scuci-cuci.

1.3. Singolo intervento localizzato, all'interno di opere di miglioramento o di adeguamento di edifici esistenti, la cui necessità sia stata verificata in corso d'opera, che non crei una diminuzione del grado di sicurezza raggiunto nel progetto già autorizzato o depositato, quali:

- rafforzamento o la sostituzione di singoli elementi strutturali (travi, architravi, orditura minuta e tavolato di solai e coperture in legno, gronde, scale in legno) con materiali della stessa tipologia;
- inserimento di travi rompitratta all'intradosso di solai o coperture;
- creazione di singola apertura su parete muraria portante purché debitamente cerchiata e distante almeno 1 metro dagli incroci e dagli angoli murari;
- inserimento e/o sostituzione di catene;
- modifiche della tipologie dei cordoli di nuovi solai o coperture;
- modifica della tipologia di nuovi solai purché non cambi il verso dell'orditura.

Nel caso di successive varianti, la sostanzialità della stessa, attiene all'insieme delle modifiche introdotte, in relazione a quanto previsto nel progetto autorizzato o depositato.

Rientrano invece nella Categoria 2:

2.1. variazioni in un ambito percentuale modesto dei parametri geometrici e statici dell'opera di seguito esemplificati:

- Misure lineari di lunghezza esclusi i lati delle sezioni resistenti in c.a. o legno inferiori al 2%. In ogni caso le tolleranze non potranno superare i 30 cm. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, tale voce è riferibile a:
 - fili fissi, quote d'impalcato, lunghezza e spessore di setti in c.a. o muratura, lunghezza dei ferri di armatura, luce di travi in legno o acciaio purché non ne sia pregiudicato il loro appoggio, disassamenti rispetto ai fili fissi previsti misurati come interassi fra elementi strutturali.
- Misure di area per sezioni resistenti in c.a. o legno: 5% dell'area;
- Pesi di elementi strutturali e non: variazione entro il 5% del valore utilizzato in progetto.

Per le tolleranze dimensionali di sezioni in acciaio da carpenteria o da armatura si può fare riferimento alle norme UNI o CNR.